

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL’ASILO NIDO COMUNALE “LA PICCOLA STAZIONE”
IN FRAZIONE ALBARE’ PER ANNI TRE.**

CIG _____

Articolo 1 Oggetto del contratto

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di gestione dell'asilo nido comunale "La piccola stazione", da svolgere nella struttura di proprietà comunale appositamente adibita, situata in frazione Albarè in Via Alcide de Gasperi n. 26, nel comune di Costermano sul Garda, in possesso dei requisiti strutturali previsti dalla legge e dalle norme regionali di settore.

La struttura ha una ricettività pari a n. 40 posti elevabili a 48 posti (vedi art. 8 della L.R. n. 32/1990) ed è autorizzata al funzionamento ed accreditata ai sensi della legge Regione Veneto n. 22/2002.

Art. 2 Durata dell'appalto

Il contratto relativo al presente appalto è riferito a **tre anni**, decorrenti dal 01.02.2019 o da eventuale data successiva stabilita con provvedimento del Responsabile del Servizio.

L'inizio e la fine del servizio annuale sono determinate annualmente secondo il calendario scolastico di cui all'art 3.

La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l'impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal Dirigente di Settore del Comune di Costermano sul Garda o suo delegato e dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario.

Nel caso in cui, al termine del contratto, il Comune non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione dei servizi, la durata dell'appalto **potrà essere prorogata**, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, con specifico provvedimento alle condizioni di legge e fino ad un massimo di n. 6 (sei) mesi. A tale fine l'Appaltatore è tenuto a continuare la gestione agli stessi patti e condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto.

Alla scadenza del contratto originario, qualora la valutazione dei risultati dell'appalto sia soddisfacente, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio, la stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 35 comma 4 e 63 comma 5 del Codice, di richiedere il **rinnovo del contratto**, ai medesimi patti e condizioni, per una durata di ulteriori tre anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'affidatario e mediante posta elettronica certificata **almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario**.

Articolo 3

Descrizione del servizio di asilo nido

L'asilo nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia che dovrà essere espletato dal gestore del servizio dell'asilo nido con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dal presente Capitolato speciale e dall'allegato Regolamento comunale per la gestione del servizio di Asilo Nido Comunale (di seguito denominato Regolamento) ed eventuali successive modifiche ed integrazioni allo stesso, della normativa nazionale e regionale di settore, ed in particolare in conformità a quanto stabilito dalla legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 32 (*"Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi della prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"*) e dalla legge Regione Veneto 16 agosto 2002 n. 22 (*"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"*), nonché nel rispetto di quanto previsto nel progetto educativo ed organizzativo che sarà presentato in sede di gara.

L'Asilo Nido concorre con la famiglia alla formazione, al benessere e all'armonico sviluppo dei bambini in un quadro di integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all'infanzia; offre, inoltre, alle famiglie un supporto per rispondere ai loro bisogni sociali, per affiancarle nei loro compiti educativi e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità di genere.

Il servizio dovrà essere espletato secondo la dinamica tariffaria prevista dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 24.02.2012, salvo modifiche che potranno intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto.

Il funzionamento dell'asilo nido è disciplinato, ai sensi della L.R. Veneto n. 32/1990, nel Regolamento comunale per la gestione del servizio di Asilo Nido Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18.02.2009, E S.M.I. allegato 1) al presente Capitolato.

Il servizio di gestione dell'asilo nido comunale comprende il servizio educativo, la cura e l'igiene del bambino, i materiali di consumo (cancellaria, strumenti per la didattica e giochi), la preparazione dei pasti, la somministrazione dei pasti, la pulizia dei locali, il lavaggio, stireria e guardaroba della biancheria, la manutenzione ordinaria della struttura comunale presso la quale è svolto il servizio, taglio erba del giardino e potatura delle piante, l'incasso delle rette per la frequenza dei bambini a carico delle famiglie, nonché quant'altro previsto nel Disciplinare di gara, nel presente Capitolato speciale e nel Regolamento comunale per la gestione del servizio di Asilo Nido Comunale.

I seguenti servizi ausiliari saranno organizzati secondo gli orari e le modalità fissate dal Gestore del servizio dell'asilo nido, sentito anche il concedente, e secondo le esigenze di funzionamento dell'Asilo Nido stesso:

Servizio di refezione

L'acquisto delle derrate alimentari e la preparazione dei pasti è a carico dell'Amministrazione comunale con proprio personale coadiuvato da un aiuto cuoca / ausiliaria fornito dal gestore del servizio dell'asilo nido con uso della cucina attrezzata collocata all'interno della limitrofa scuola dell'infanzia "Carlo Collodi" per n. 32,5 ore settimanali circa Sarà a carico del gestore del servizio dell'asilo nido il servizio di aiuto alla preparazione dei pasti e la loro distribuzione. Il pasto sarà in funzione dei menù approvati dal SIAN dell'ULSS n. 9 e varierà in funzione della stagionalità. Sarà garantita la produzione di diete particolari, su richiesta dei medici curanti dei

singoli bambini oltre a garantire, previa presentazione di idonea certificazione la somministrazione di alimenti per celiaci.

Sarà garantito l'uso di alimenti sostitutivi rispetto al menù predisposto a favore di bimbi di diversa cultura e/o fede religiosa su richiesta della famiglia.

Nel servizio è, altresì, compresa l'attività di pulizia dei locali adibiti a scaldavivande e delle attrezzature a tal fine utilizzate nonché di allestimento, riassetto e pulizia dei locali mensa. Il servizio dovrà essere diversificato a seconda dell'età, nonché nel rispetto delle tabelle dietetiche predisposte dal competente settore dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 193/2007 (HACCP).

Servizio di pulizia

Consiste nella pulizia, sanificazione e disinfezione quotidiana, con l'utilizzo di adeguata attrezzatura e di idonei prodotti, di tutti i locali interni all'asilo nido, dei mobili, suppellettili ed attrezzature e del materiale pedagogico, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia di tutela della salute e dell'igiene pubblica. I servizi igienici, in particolare, dovranno essere mantenuti puliti durante l'intero arco della giornata. Il servizio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte e l'affidatario si obbliga a garantire che i locali siano sempre in perfette condizioni igienico-sanitarie ed in stato di decoroso utilizzo.

Servizio di lavaggio, stireria e guardaroba

Consiste nel servizio di lavaggio, stireria e guardaroba della biancheria utilizzata per il servizio, quale a mero titolo esemplificativo: lenzuola, coperte, copri materassi, federe, tovaglie, bavaglioni e quant'altro non faccia parte del corredo personale del bambino.

Servizio di manutenzione ordinaria

Consiste nella manutenzione ordinaria e piccola manutenzione (secondo definizione art. 1609 c.c.) dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature e dei beni mobili concessi in uso.

Servizio di manutenzione del giardino:

Consiste nel taglio e raccolta in base alla stagionalità, oltre alla manutenzione di siepi, arbusti e piante esistenti nel sito.

Si individua come prestazione principale la gestione educativa degli utenti del Servizio Asilo Nido e come prestazioni secondarie il Servizio di Refezione e il Servizio di riassetto e pulizia dei locali, servizio di lavaggio, stireria e guardaroba, servizi di manutenzione ordinaria e di manutenzione del giardino.

Articolo 4

Altri Servizi per minori inclusi nel servizio di gestione dell'asilo nido

Il Gestore del servizio dell'asilo nido è tenuto a mettere a disposizione dei servizi educativi comunali la struttura dell'Asilo Nido "La Piccola Stazione" per la realizzazione di progetti specifici per la fascia di età 0-3 anni promossi dal servizio. Per tali interventi il gestore del servizio dell'asilo nido non potrà applicare alcun costo ulteriore, rispetto al prezzo di aggiudicazione, poiché sono da intendersi ricompresi nell'offerta proposta in sede di gara. Le operazioni di pulizia e riordino degli spazi utilizzati in occasione di tali attività, restano a carico del Gestore del servizio dell'asilo nido.

Tali iniziative non interferiranno in alcun modo con il regolare svolgimento del servizio di asilo nido.

Il Comune concede l'utilizzo gratuito della struttura dell'Asilo Nido "La Piccola Stazione" per **altre iniziative e servizi per l'infanzia e/o a sostegno della genitorialità**, aggiuntive rispetto al presente capitolato come ad esempio: laboratori creativi, attività di promozione, formazione a favore dei genitori/educatori ecc., organizzate dal Gestore del servizio dell'asilo nido e previamente comunicate al Comune, purché coerenti con le politiche del Comune in materia di infanzia e famiglia, sulla base di eventuali tariffe stabilite dal Gestore del servizio dell'asilo nido stesso e versate dall'utenza, e senza alcun riconoscimento di prezzo da parte del Comune. Nel caso in cui tali servizi e/o iniziative risultassero incompatibili con le politiche del Comune, ne sarà data tempestiva comunicazione al Gestore del servizio dell'asilo nido e gli stessi non potranno essere effettuati presso la struttura dell'Asilo Nido comunale. A conclusione di ciascuna iniziativa o servizio, e comunque almeno una volta all'anno, la stessa dovrà essere rendicontata al Comune, specificando il numero degli utenti e le entrate percepite.

Articolo 5

Corrispettivo a favore del Gestore del servizio dell'asilo nido – Valore stimato dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione del Servizio di Asilo Nido comunale, destinato ai bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, nel rispetto di quanto disciplinato dal presente capitolato e dalle normative nazionali e regionali in materia, nonché dal Regolamento dell'asilo nido comunale per l'intera durata del servizio.

Il concorrente, in sede di gara, dovrà esprimere offerte esclusivamente al ribasso rispetto al costo unitario mensile "posto/bambino" a base d'asta pari ad euro 720,00 (IVA di legge esclusa). Sono escluse offerte al rialzo o pari rispetto alla base di gara. Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri derivanti dal servizio, descritti nel presente capitolato speciale d'appalto.

Da quest'ultimo importo, il Gestore del servizio dell'asilo nido detrarà le rette riscosse direttamente da ciascun utente e fatturerà al Comune la differenza.

La misura delle rette a carico dell'utenza dipende dalla modalità di orario prescelta e dalle eventuali riduzioni/agevolazioni definite dal Comune.

Per la frequenza dei bambini non residenti non sarà riconosciuto alcuna compartecipazione economica comunale oltre la retta mensile a carico del soggetto utilizzatore del servizio, ad eccezione di euro 100,00 forfettari mensili, unicamente dopo l'erogazione del contributo in conto gestione da parte della Regione Veneto.

La quota parte, come sopra determinata, del corrispettivo spettante al Gestore del servizio dell'asilo nido e posta a carico del Comune consiste nel riconoscimento di un prezzo mensile, per il periodo massimo di 11 (undici) mesi ogni anno (periodo settembre-dicembre e periodo gennaio-luglio) per bambino frequentante nel singolo mese il servizio, fino ad un massimo di 40 bambini.

Limitatamente al mese di settembre sarà corrisposto un corrispettivo mensile rapportato a giorni suddividendo l'importo per 30 e moltiplicandolo per i giorni effettivi decorrenti dalla data di inserimento. Qualora l'inserimento viene effettuato nel mese successivo o in corso d'anno il corrispettivo decorrerà comunque dal momento dell'inserimento ed in rapporto ai giorni di effettiva presenza.

Si precisa che:

- con riferimento all'inizio di ciascun anno educativo, il Gestore del servizio dell'asilo nido dovrà effettuare **entro il 31 ottobre** tutti gli **inserimenti** dei bambini in graduatoria. Al Gestore del

servizio dell'asilo nido spetterà il corrispettivo dovuto dal Comune dal mese di inserimento del bambino.

Il valore stimato triennale dell'appalto, inclusi gli oneri per la sicurezza, è pari ad € 950.400,00= (novecentocinquantamilaquattrocento/00), oltre Iva di legge se dovuta, tenuto conto delle prestazioni di cui in oggetto e rapportato alla durata dello stesso, così calcolato:

(costo mensile a base di gara per utente € 720,00 x 40 utenti x 11 mesi) x 3 anni

Gli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso d'asta, sono pari ad € 0,00 per tutto il periodo del contratto originario. L'importo stimato potenziale dell'appalto, comprensivo dell'eventuale rinnovo, è pari ad € 1.900.800,00, Iva esclusa.

Articolo 6 Pagamenti

La parte di corrispettivo dovuta dal Comune al Gestore del servizio dell'asilo nido, limitatamente alla gestione del servizio di asilo nido, verrà erogata entro 30 giorni dalla presentazione di fatture elettroniche mensili posticipate accompagnate da rendicontazione attestante il nome di ciascun bambino residente che ha frequentato l'Asilo Nido durante il mese di riferimento, la tipologia di articolazione oraria prescelta, l'indicazione dell'importo della retta a carico della famiglia ed eventuali decurtazioni dalle rette dovute ad assenze, secondo quanto previsto dal Regolamento.

In caso di contestazioni sulle prestazioni ovvero sulla fattura emessa, il termine per l'erogazione della suddetta quota parte di corrispettivo resterà sospeso fino all'accertamento dell'avvenuta regolarizzazione della prestazione o del documento fiscale in pagamento.

Con l'erogazione, da parte del Comune, della predetta quota parte di corrispettivo, il Gestore del servizio dell'asilo nido non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo dal Comune in ragione della prestazione dei servizi in oggetto. La riscossione di tutti i corrispettivi, da parte del Gestore del servizio dell'asilo nido, avviene a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica, e ciò nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, dal Disciplinare di gara, da tutta la documentazione di gara e dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 7 Autorizzazione e accreditamento istituzionale

Prima dell'inizio della gestione, appena comunicata l'aggiudicazione, il Gestore del servizio dell'asilo nido dovrà presentare domanda per l'autorizzazione al funzionamento dell'Asilo Nido "La Piccola Stazione" e entro 30 giorni dall'ottenimento della stessa, dovrà presentare domanda per l'accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n. 22/2002.

Articolo 8 Contributi regionali e statali

I contributi regionali e statali riconosciuti per la gestione dell'Asilo Nido, per attività e servizi innovativi, per la manutenzione straordinaria dell'immobile in cui l'Asilo Nido ha sede, e ogni contributo riconosciuto a favore del titolare dell'Asilo Nido, competono esclusivamente e interamente al Comune.

Il Gestore del servizio dell'asilo nido ha l'obbligo di collaborare con il Comune fornendo, in tempo utile, tutti i dati relativi alla gestione, necessari per la presentazione delle domande di contributo e per la rilevazione dei dati previsti in proposito.

Articolo 9 Servizi opzionali

Nel corso della gestione del contratto il Comune potrà affidare all'aggiudicatario il servizio di assistenza personale a bambini disabili frequentanti l'asilo nido, nel caso in cui tale servizio si rendesse necessario per consentire la frequenza dei minori, su valutazione del Servizio sociale professionale di base del Comune. In tal caso il prezzo pagato dal Comune corrisponderà al maggior costo diretto sostenuto dal Gestore del servizio dell'asilo nido per l'assistenza personale, che sarà definito al momento dell'affidamento del servizio opzionale, in proporzione al numero di ore di assistenza necessarie.

Nel corso della gestione del contratto il Comune potrà affidare all'aggiudicatario altri servizi rivolti a minori della fascia 0 – 3 anni da concordare previamente con l'Amministrazione Comunale e relativa adozione dei provvedimenti conseguenti.

Articolo 10 Beni immobili e mobili

La struttura dell'Asilo Nido "La Piccola Stazione", individuata nell'allegata planimetria e identificata in Catasto del Comune di Costermano sul Garda al foglio 18, mappale 706, è di proprietà comunale e dotata di certificato di agibilità n. 9704 del 07.04.2009, sita in Via Alcide De Gasperi n. 26 – Frazione Albarè del Comune di Costermano sul Garda (VR) e viene consegnata al Gestore del servizio dell'asilo nido, arredata e funzionante.

Il Gestore del servizio dell'asilo nido, nell'ambito delle finalità previste dal presente Capitolato, utilizzerà gli arredi, le attrezzature tecniche ed il materiale operativo di proprietà del Comune, presenti nella struttura, come risultante dall'allegato inventario.

L'immobile, gli impianti, le attrezzature ed i beni mobili in esso presenti vengono consegnati al Gestore del servizio dell'asilo nido nello stato di fatto e di diritto alla decorrenza della contratto; prima dell'inizio di gestione dell'asilo nido, in contraddittorio tra le parti, verrà redatto verbale in duplice esemplare originale contenente analitico inventario descrittivo dello stato di conservazione dei beni mobili ed immobili.

Alla scadenza del servizio, il Gestore del servizio dell'asilo nido è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. Le pareti interne ed i soffitti dovranno essere ritinteggiati, con materiali di qualità e colori corrispondenti a quelli presenti alla consegna. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale redatto con le medesime modalità sopra riportate. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dovranno essere riparati o reintegrati entro il termine stabilito dal Comune nel suddetto verbale. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune avrà titolo di rivalersi sulla garanzia prestata dall'aggiudicatario, con riserva di ogni ulteriore azione legale.

E' compito del Gestore del servizio dell'asilo nido garantire la funzionalità della struttura, provvedendo alla manutenzione ordinaria dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature e dei beni mobili concessi in uso.

Il Gestore del servizio dell'asilo nido dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, ad integrare gli arredi e le attrezzature che risultassero in quantità non sufficiente all'espletamento del servizio o mancanti (lettini, attrezzature dormitorio e aule, ecc.). Tali beni rimarranno di proprietà del Concedente alla fine della durata del contratto.

Il Gestore del servizio dell'asilo nido dovrà provvedere, con oneri a proprio carico alla fornitura dei beni di consumo necessari al funzionamento del servizio ed al mantenimento della struttura (prodotti per la pulizia, pannolini, materiali di consumo per cancelleria, didattica e giochi, ecc..).

Il Gestore del servizio dell'asilo nido è tenuto ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in ordine al proprio personale. Il Gestore del servizio dell'asilo nido dovrà prendere tutti i provvedimenti necessari perché l'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza , nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle eventuali norme interne della stazione appaltante in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

Di conseguenza, il Gestore del servizio dell'asilo nido curerà la formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti, sia in merito ai rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l'esecuzione dei servizi, rapportandosi con il responsabile della sicurezza del Comune. Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel capitolato speciale d'appalto, dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.

Il Gestore del servizio dell'asilo nido è tenuto all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria (art. 3 c. 1 lett. a) DPR 380/2001) del fabbricato e degli spazi esterni di pertinenza.

Rimangono, inoltre, a carico del Comune tutti gli interventi relativi a:

- manutenzione straordinaria dell'edificio e delle aree di pertinenza;
- lavori di edilizia sull'immobile quali la manutenzione straordinaria, il possibile ampliamento o la ristrutturazione dell'edificio;
- sostituzione di attrezzature e strumentazioni date in uso, di proprietà comunale, in base ad effettive necessità, degli elettrodomestici per lo scaldavivande e pulizia (lavatrice) rese non più servibili e non più convenientemente riparabili in considerazione dello stato di obsolescenza o di mal funzionamento non imputabile a negligenza del gestore del servizio dell'asilo nido;
- la fornitura di eventuali apparecchiature accessorie, in base a prescrizione medica, a sostegno di minori con disabilità certificata.

Articolo 11

Obblighi del Gestore del servizio dell'asilo nido

Il Gestore del servizio dell'asilo nido si impegna altresì:

- ad impiegare personale competente e in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla vigente legislazione e normativa in materia, di provata onestà e moralità, con esperienza professionale. Tale personale non deve aver riportato condanne penali che impediscano di operare con la Pubblica Amministrazione o di eseguire il servizio di asilo nido richiesto. A tal fine dovrà essere trasmessa idonea documentazione all'Amministrazione Comunale concedente come previsto dalla normativa.
- a garantire che il personale in servizio corrisponda, come minimo, agli standard regionali come numero in rapporto agli utenti e qualificazione;
- a comunicare, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, i nominativi degli operatori e degli educatori impiegati nello svolgimento del servizio stesso, così come ogni loro variazione;
- ad organizzare i rapporti con l'utenza improntati alla cortesia e disponibilità;

- a garantire un corretto scambio informativo e relazionale tra tutto il personale operante e le famiglie dei minori, nonché con il Comune e nei confronti degli organismi partecipativi, quali il Comitato di Gestione e con l'Assemblea dei genitori, a collaborare con gli operatori del servizio sanitario;
- a provvedere alla cura ed igiene dei bambini;
- a programmare e gestire l'attività didattica ed educativa, assicurando il coordinamento pedagogico delle attività;
- ad assicurare, ad avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione, il passaggio di consegne con il gestore uscente nelle modalità concordate con quest'ultimo e il Comune, senza alcun costo aggiuntivo per il Comune;
- ad elaborare la modulistica per le domande di ammissione degli utenti, da concordare con il Comune;
- a raccogliere le domande di ammissione, da definire secondo le modalità stabilite dal Regolamento le graduatorie dell'Asilo Nido, incassare le rette mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica;
- a tenere conto dei bisogni evidenziati dal Servizio socio-educativo territoriale e dall'Amministrazione comunale in fase di progettazione annuale dei singoli servizi;
- a presentare mensilmente per il servizio di asilo nido, unitamente alla fattura, il rendiconto indicante il numero di utenti frequentanti e l'importo delle rette rimosse, come meglio specificato all'art. 6;
- a provvedere alla rilevazione dei dati e conseguente compilazione della domanda di contributo ordinario per il funzionamento (l'invio sarà a carico del Comune);
- a provvedere, inoltre, alla rilevazione e trasmissione delle informazioni richieste dall'Agenzia delle Entrate per il popolamento della banca dati "modello 730";
- a sottoporsi, senza riserva o eccezione alcuna, alle verifiche e ai controlli degli Organi competenti e dell'Amministrazione comunale, provvedendo, se del caso, ad attenersi alle eventuali direttive impartite in merito o, nel caso di riscontrate mancanze o inadempienze, ad avviare alle stesse con tempestività a propria cura e spese;
- ad assumersi le conseguenti responsabilità ed oneri nei confronti del Comune e dei terzi nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi e di mancata adozione dei provvedimenti necessari alla tutela delle persone e degli strumenti impiegati nella gestione del servizio in oggetto;
- a garantire, per tutta la durata del contratto il rispetto di tutte le norme nazionali, regionali e comunali relative al servizio, compreso il mantenimento degli standard regionali;
- ad assumere prioritariamente gli addetti che operano alle dipendenze del gestore uscente, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- a presentare al Comune, al termine di ciascun anno educativo, una relazione tecnica su ciascun servizio svolto, indicando anche il numero di utenti iscritti, l'importo delle rette e tariffe rimosse, i costi sostenuti;
- a rispettare il calendario delle attività programmate e l'orario;
- a promuovere il servizio attraverso la stampa manifesti, materiale informativo, ecc.;
- ad effettuare campagne informative sull'apertura delle iscrizioni, sul sistema tariffario in uso ed eventuali modifiche del sistema tariffario;
- ad improntare attraverso apposito portale dedicato la raccolta e la predisposizione di tutta la documentazione, compresa la possibile compilazione della domanda di accesso al nido on line;
- a volturare e gestire a proprio carico di tutte le utenze, a pagare tutte le utenze;

- a promuovere sul territorio il servizio di asilo nido;
- a gestire i solleciti di pagamento, l'insoluto ed eventuali dimissioni dal servizio in caso di morosità previa comunicazione al Comune;
- a garantire il collegamento con le locali scuole dell'infanzia, anche e soprattutto ai fini di un ottimale inserimento/passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia;
- a mantenere l'immobile in stato di decoro;
- a tenere aggiornata la documentazione relativa agli utenti del servizio;
- a provvedere alla fornitura di attrezzature informatiche e telefoniche necessarie all'espletamento del servizio;
- a comunicare, entro venti giorni dall'atto di affidamento, il nominativo del proprio responsabile per la sicurezza, così come previsto dalla Legge 81/2008 e s.m. e i., ed il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili;
- a partecipare agli incontri del Comitato di Gestione di cui all'art. 4 del Regolamento per la condivisione e riflessione di soluzioni organizzative e metodologiche e a contribuire agli indirizzi per la valutazione della qualità del servizio erogato e percepito;
- ogni altra attività necessaria al corretto svolgimento del servizio di asilo nido.

Articolo 12 Fornitura di beni

Sono ad esclusivo carico del Gestore del servizio dell'asilo nido tutte le forniture necessarie al funzionamento dei servizi, inclusi:

- materiali di pulizia dei locali (e delle attrezzature ivi presenti) e dei servizi, nonché prodotti vari per il funzionamento delle attrezzature di scaldavivande, di lavanderia e stireria;
- materiali igienico sanitari quali pannolini, creme, manopole, asciugamani, ecc. oltre che ai materiali di pronto soccorso;
- biancheria (con esclusione del corredo personale del bambino), quale a mero titolo esemplificativo: coperte, lenzuola, copri materassi, federe, tovaglie, tovaglioli, bavaglini, ecc.;
- materiale ludico-ricreativo e didattico di uso corrente (giocattoli, libri, colori, materiale per manipolazione, cancelleria, ecc.);
- spese di utenza e voltura dei contratti relativi all'immobile dell'Asilo Nido (acqua, gas metano, elettricità, telefono, internet) nonché le spese relative alla tariffa comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 13 Personale impiegato

Il Gestore del servizio dell'asilo nido si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nei servizi oggetto del presente affidamento i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.

Nell'ambito del servizio di asilo nido il personale si suddivide, secondo ruoli ben precisi, in:

- personale con funzioni educativa/di coordinamento;
- personale con funzione educativa;
- personale addetto ai servizi ausiliari, che svolge attività complementari necessarie alla funzionalità del nido compresa un aiuto cuoca/ausiliaria.

Il Gestore del servizio dell'asilo nido si impegna, pertanto, al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Educatori

L'organico del personale assegnato al servizio deve garantire il rispetto del rapporto quantitativo educatore-utenti previsto dalla L.R. n. 22/02 e dalla D.G.R. Veneto n. 84 del 16.01.2007, ossia un educatore ogni sei bambini di età inferiore ai 12 mesi ed un educatore ogni otto bambini di età superiore ai 12 mesi, in relazione alla frequenza massima. Il rapporto educatore/bambino dovrà essere sempre mantenuto, per tutta la durata del servizio, nel rispetto dei parametri di cui alla sopra citata Legge.

Il personale addetto alle funzioni educative, coerentemente con le finalità del servizio, dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (L.R. n. 32/90 e L.R. n. 22/02). Il Gestore del servizio dell'asilo nido s'impegna ad impiegare personale competente, con esperienza professionale ed in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla vigente legislazione e normativa in materia, di provata onestà e moralità e che non abbiano subito condanne penali per reati nei confronti di minori. Il personale impiegato nello svolgimento del servizio deve mantenere un contegno corretto e riguardoso verso le autorità e verso i cittadini, nonché dotarsi di un abbigliamento decoroso nei confronti dell'utenza e consono alla tipologia delle mansioni affidate. Qualora il personale assuma comportamenti non confacenti a quanto testé prescritto o, comunque, si riveli non in grado di svolgere adeguatamente e con la dovuta professionalità il lavoro affidatogli, il Gestore del servizio dell'asilo nido dovrà provvedere all'immediata sostituzione dello stesso a semplice e motivata richiesta del Comune.

Il Gestore del servizio dell'asilo nido deve disporre di un pedagogo, con esperienza adeguata al coordinamento pedagogico del servizio di Asilo Nido erogato, in possesso di diploma di laurea specifico ad indirizzo psico-pedagogico.

Coordinatore interno

Il Gestore del servizio dell'asilo nido dovrà individuare all'interno dell'organico impiegato per il servizio educativo, la figura del coordinatore *interno*, con esperienza di coordinatore almeno biennale (per tale intendendosi due anni educativi conclusi).

Il nominativo del coordinatore deve essere comunicato al Comune.

Il coordinatore svolgerà anche le funzioni educative, fatta salva la possibilità di prevedere tale figura in aggiunta al personale educativo previsto nel rispetto degli standard richiesti dalla legge regionale vigente e senza ulteriori oneri aggiuntivi rispetto all'importo posto a base d'asta.

Il coordinatore avrà, in generale, il compito di verificare il costante rispetto di tutte le prescrizioni impartite nel presente Capitolato, nel Regolamento e nelle disposizioni legislative e normative in materia. Dovrà relazionare all'Amministrazione Comunale, nei casi, tempi e modalità previste nel presente Capitolato o richiesti dal Comune, fornendo tutte le necessarie delucidazioni e chiarimenti in merito, segnalando eventuali disfunzioni o situazioni di criticità che possano pregiudicare il buon andamento del servizio. Dovrà in particolare esercitare le seguenti funzioni di:

- coordinamento e sorveglianza di tutta l'attività svolta dal personale impiegato nel servizio;
- referente per l'Amministrazione comunale, i genitori, il pediatra e gli organismi partecipativi (Comitato di Gestione e Assemblea dei Genitori);
- vigilanza sul rispetto delle disposizioni legislative e normative in materia di sicurezza;
- collaborazione con il Comitato di Gestione e l'Assemblea dei Genitori.

Personale di sostegno per bambini disabili

Il Gestore del servizio dell'asilo nido dovrà assicurare l'attività educativa ed assistenziale a favore di utenti portatori di handicap anche attraverso servizi di assistenza personale, attivabili in base alle necessità, ai sensi dell'art. 9 del presente Capitolato.

Personale addetto ai servizi ausiliari

Il personale addetto ai servizi è responsabile dell'igiene dei locali dell'Asilo Nido e deve assicurare un ambiente confortevole e adatto a garantire il rifornimento di tutto ciò che è necessario per l'igiene, la refezione ed il riposo dei bambini. Il personale ausiliario potrà essere di supporto agli educatori, se concordato con questi ultimi, nell'ora dei pasti e, in generale, in casi di particolare necessità.

E' a carico del Gestore del servizio dell'asilo nido un aiuto / cuoca/ausiliaria che aiuterà la cuoca comunale addetta alla mensa della scuola dell'infanzia "Carlo Collodi" nella preparazione dei pasti.

Il personale addetto alle funzioni ausiliarie, coerentemente con le finalità del servizio, dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (L.R. n. 32/90 e L.R. n. 22/02).

Clausola Sociale - Passaggio del personale

Per quanto attiene al personale operante nell'Asilo Nido comunale ed attualmente in servizio alle dipendenze del gestore uscente, allo scopo di perseguire la continuità nel servizio e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, come previsto dall'articolo 50 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere applicate le norme eventualmente previste del C.C.N.L. del settore che consentono il passaggio del personale dall'azienda uscente alla subentrante, mantenendo tutti i diritti di anzianità acquisiti dal personale.

Articolo 14

Aggiornamento del personale dell'asilo nido

Il Gestore del servizio dell'asilo nido avrà cura di progettare annualmente un piano articolato di aggiornamento e formazione del personale da svolgersi al di fuori dell'orario di attività diretta con i bambini. Dovrà essere garantito un numero minimo di 15 ore pro-capite all'anno di formazione/aggiornamento.

I costi relativi a tutta la formazione e supervisione in generale, rientrano nelle spese del personale sostenute dal Gestore del servizio dell'asilo nido.

Articolo 15

Tirocinanti, studenti in alternanza scuola-lavoro e volontari

E' facoltà del Gestore del servizio dell'asilo nido procedere, informandone il Comune, all'inserimento nei servizi di allievi tirocinanti o studenti in alternanza scuola-lavoro frequentanti specifico percorso scolastico, a condizione che ciò non comporti pregiudizio al regolare espletamento del servizio. I tirocinanti/studenti o volontari non potranno sostituire il personale impiegato.

Il Gestore del servizio dell'asilo nido potrà inoltre inserire nei servizi operatori volontari per prestazioni complementari e non sostitutive di quelle del personale impiegato, nel rispetto dei principi sanciti dalle leggi vigenti in materia, garantendo, peraltro, la gratuità delle loro prestazioni. I volontari non potranno sostituire il personale impiegato.

Articolo 16

Sospensione del servizio

Il Gestore del servizio dell'asilo nido non potrà, per nessuna ragione, sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa.

Quando, per cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (alluvioni, ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, ecc.), il Gestore del servizio dell'asilo nido non possa espletare il servizio deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale.

In caso di sciopero del personale dipendente, dovranno essere assicurate le garanzie stabilite dalla Legge n. 146 del 12/06/90 e successive modificazioni, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Nei casi di sospensione o interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra, il Gestore del servizio dell'asilo nido é tenuto al risarcimento dei danni. In tale ultima ipotesi il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Gestore del servizio dell'asilo nido.

Articolo 17 Controlli

Il Comune ha ampie facoltà di controllo, che attuerà nelle forme e modalità che riterrà più opportune, applicando anche procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza.

Il Gestore del servizio dell'asilo nido dovrà consentire in qualsiasi momento, anche senza preavviso, l'accesso alla struttura di personale autorizzato dall'Amministrazione comunale.

Articolo 18 Revisione prezzi

Il prezzo di aggiudicazione s'intende valido ed immutabile per tutto il periodo di validità del contratto d'appalto ed è sottoposto, con decorrenza dal secondo anno di servizio, a revisione annuale, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e del disposto di cui all'art. 44, della Legge n. 724/1994. Pertanto il prezzo verrà rivisto con decorrenza dal secondo anno di servizio su richiesta della ditta in base alle variazioni percentuali stabilite dall'indice ISTAT con riferimento all'anno precedente.

Articolo 19 Ulteriori responsabilità e obblighi del Gestore del servizio dell'asilo nido

Il Gestore del servizio dell'asilo nido sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune e a terzi nell'espletamento dei servizi, anche in relazione all'operatore e alla condotta dei propri dipendenti, collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

Il Gestore del servizio dell'asilo nido dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare, in materia previdenziale, fiscale, di igiene e di sicurezza sul lavoro.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere agli utenti o ai terzi o al personale di cui il Gestore del servizio dell'asilo nido si avvarrà nell'esecuzione del contratto.

Il servizio si intende esercitato a completo rischio e pericolo del Gestore del servizio dell'asilo nido, senza alcun diritto a sussidio o compenso di sorta, oltre al corrispettivo pattuito.

Il Gestore del servizio dell'asilo nido dovrà assumersi ogni onere derivante dalla gestione dei servizi, soprattutto per quanto riguarda gli impegni di pagamento nei confronti di fornitori e di eventuali creditori, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Il Gestore del servizio dell'asilo nido dovrà provvedere, prima della stipula del contratto, a costituire e consegnare al Comune apposite polizze assicurative per RCT/RCO, contro i rischi inerenti la gestione affidata, che prevedano almeno le seguenti ipotesi:

- copertura da rischi di intossicazione alimentare/avvelenamenti a utenti dei servizi;
- copertura assicurativa per danni derivanti agli utenti e ai terzi in generale dall'espletamento dei servizi;
- copertura dei danni subiti dai prestatori d'opera (RCO) dipendenti del Gestore del servizio dell'asilo nido ed eventuali terzi, anche con riferimento all'uso di automezzi propri.

Si precisa che, nella definizione di "terzi", ai fini e per gli effetti dell'assicurazione stessa, devono essere compresi gli utenti e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all'interno e nei pressi della struttura in cui il servizio è erogato dal Gestore del servizio dell'asilo nido.

La predetta assicurazione dovrà prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Le predette polizze assicurative devono includere la responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto del Gestore del servizio dell'asilo nido.

La copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) deve avere un massimale non inferiore:

- per ogni sinistro e per anno, ad € 5.000.000,00,
- per persona, ad € 2.500.000,00.

La copertura assicurativa per responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) dipendenti del Gestore del servizio dell'asilo nido ed eventuali terzi, anche con riferimento all'uso di automezzi propri, deve avere un massimale non inferiore:

- per sinistro e per anno, a € 3.000.000,00;
- per persona, ad € 1.500.000,00.

Il Gestore del servizio dell'asilo nido dovrà altresì provvedere, prima della stipula del contratto, a costituire e consegnare al Comune apposite polizze assicurative contro il rischio di infortuni che gli utenti dei servizi possono subire.

La copertura assicurativa degli infortuni in cui possono incorrere gli utenti deve avere i seguenti massimali minimi, per tipologia di sinistro:

- invalidità permanente: massimale pro capite di almeno € 155.000,00;
- decesso: massimale pro capite di almeno € 105.000,00;
- rimborso spese da infortunio: massimale € 3.000,00.

Le polizze dovranno essere stipulate per tutta la durata della del servizio di gestione dell'asilo nido e la loro efficacia temporale dovrà essere estesa in caso di esercizio, da parte del Comune, dell'opzione di reiterazione di cui all'art. 2 del presente Capitolato e per l'intera durata della reiterazione stessa.

In ogni caso il Gestore del servizio dell'asilo nido sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale o non dovesse risultare coperto, per qualsiasi motivo, da assicurazione.

Il Gestore del servizio dell'asilo nido deve consegnare al Comune, prima della stipula del contratto, copia delle polizze con relative quietanze di pagamento, e, entro 30 giorni da ciascun pagamento dei premi successivi, le quietanze relative al pagamento dei premi stessi.

Il Gestore del servizio dell'asilo nido è tenuto ad informare tempestivamente il Comune in caso di disdetta della polizza assicurativa eventualmente intervenuta nel corso della durata del contratto e a consegnare immediatamente nuova polizza con relative quietanze di pagamento. In attuazione delle norme del D.Lgs. 81/2008, relative alla sicurezza ed igiene sul posto di lavoro, il Gestore del servizio dell'asilo nido dovrà aggiornare con cadenza annuale il Comune, con idonea relazione scritta, circa l'avvenuto adempimento delle prescrizioni recate dal predetto decreto. La mancata consegna costituisce inadempimento contrattuale grave, tale da motivare la risoluzione del contratto (ex art. 1456 C.C.), qualora il Gestore del servizio dell'asilo nido, dopo la diffida ad adempiere nel termine intimato dal Comune, non vi abbia ottemperato.

Articolo 20

Stipulazione del contratto – Garanzia definitiva

A seguito della comunicazione dell'efficacia dell'aggiudicazione, il Comune, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e ferma restando la possibilità di procedere all'avvio in urgenza dell'esecuzione delle attività dedotte in commessa nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, nonché l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, stipulerà il contratto di servizio una volta spirato il termine di cui all'art. 32, comma 9 del Codice.

Il contratto verrà stipulato in una delle forme previste dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto: il Bando di gara, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, il presente Capitolato e i suoi allegati, l'offerta del Gestore del servizio dell'asilo nido, comprensiva del Progetto relativo alla gestione dell'Asilo Nido .

Le tasse, soprattasse, imposte ordinarie e straordinarie, IVA di legge, imposta di registro, e ogni altra spesa inerente e conseguente alla stipulazione del relativo contratto sono per intero a carico del Gestore del servizio dell'asilo nido.

Il Gestore del servizio dell'asilo nido, prima della stipula del contratto, dovrà presentare, pena la revoca dell'aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, con le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. stesso, nella misura pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La predetta garanzia definitiva dovrà contenere l'espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'espressa previsione della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, cod. civ., nonché la sua immediata operatività, e quindi l'impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dal Comune, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima.

La garanzia decorre dal giorno della stipula del contratto di servizio e ha validità per l'intera durata dello stesso, e comunque fino alla presa in consegna dei locali e delle relative dotazioni strumentali da parte del nuovo gestore del servizio dell'asilo nido.

Articolo 21

Nomina del referente

Il Gestore del servizio dell'asilo nido, all'atto della stipulazione del contratto, nominerà un proprio referente-responsabile e ne comunicherà il nominativo, ed ogni variazione, al Comune.

Detto responsabile dovrà essere autorizzato a ricevere ogni comunicazione, contestazione e/o richiesta e rappresenterà il Gestore del servizio dell'asilo nido per tutti i rapporti derivanti dal presente contratto.

Articolo 22

Divieto di cessione del contratto e subappalto

La cessione del contratto è vietata.

Il subappalto è ammesso, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, per tutti i servizi ad eccezione di quelli relativi al servizio educativo.

I concorrenti che intendono avvalersi del subappalto dovranno indicare nell'offerta le parti del servizio (con l'esclusione dei servizi soprariportati) che intendono subappaltare.

Salvo il caso di cui all'art. 105, co. 13, del D.lgs. n. 50/2016, il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e il Gestore del servizio dell'asilo nido è obbligato a trasmettere al Comune, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Articolo 23

Penali

Qualora nel corso del rapporto contrattuale i servizi non fossero conformi a quanto previsto nel contratto, saranno applicate le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno:

1. in caso di inadempimento parziale o totale del Gestore del servizio dell'asilo nido agli obblighi contrattuali, confermati da una non conformità scritta, verrà applicata una penale minima di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00)= per ogni infrazione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito. In caso di inadempimento parziale o totale degli obblighi contrattuali, ripetuti e rilevati con non conformità per tre volte nell'arco dell'anno solare, verrà applicata una ulteriore penale di € 500,00 (euro cinquecento/00)= fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito;
2. in caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali, dovuto a dolo o colpa grave del Gestore del servizio dell'asilo nido, il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. con escussione della cauzione e fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti;
3. in caso di ispezioni da parte degli organi di vigilanza esterni che rilevino difformità/carenze/inadeguatezze verrà addebitata una penale di € 500,00 (cinquecento)=, in particolare per il danno all'immagine subito.

In caso di reiterata applicazione di più penali, il Comune, oltre all'applicazione della penale predetta, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) incamerando il deposito cauzionale definitivo e addebitando al contraente inadempiente eventuali costi sostenuti.

Ogni contestazione in merito al servizio prestato, alla ritardata esecuzione della prestazione o alla inadempienza di servizi offerti viene motivata, di volta in volta, e notificata a mezzo pec.

Prima dell'applicazione della penale l'Amministrazione comunale contesterà formalmente le inadempienze riscontrate ed assegnerà un termine non inferiore a 2 (due) giorni lavorativi per

la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

L'azione di controllo e vigilanza da parte del Comune non implicherà alcuna responsabilità a carico dello stesso per quanto riguarda il funzionamento e la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato; ogni e qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico del Gestore del servizio dell'asilo nido.

Articolo 24

Risoluzione anticipata del contratto

Dopo tre contestazioni scritte nell'arco di ciascun anno, che abbiano avuto esito sfavorevole al Gestore del servizio dell'asilo nido, e nei casi sotto elencati, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto con preavviso di quindici giorni, da comunicarsi mediante PEC, rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

La risoluzione del contratto non pregiudica in alcun modo la richiesta del risarcimento del danno e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Comune si riserva di affidare il servizio di gestione dell'asilo nido all'impresa concorrente che segue in graduatoria .

Il Comune, nel quantificare il danno, terrà conto anche dell'eventuale maggiore spesa che dovrà sostenere con il nuovo soggetto aggiudicatario per una durata contrattuale pari a quella del contratto oggetto di risoluzione.

Al fine di ristorare il danno subito, il Comune escuterà la garanzia e, qualora questa non sia sufficiente, previa comunicazione dell'importo non risarcito, richiederà al Gestore del servizio dell'asilo nido inadempiente l'erogazione dell'ulteriore somma.

Il Comune può inoltre risolvere il contratto, rimanendo in ogni caso salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni, senza che per questo l'affidatario o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, nei casi in cui lo stesso:

- non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni, ovvero lo interrompa;
- impieghi personale con funzioni di educatore non in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia e di esperienza richiesta nel presente capitolato;
- non ottenga l'autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. n. 22/2002;
- non ottenga l'accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n. 22/2002 o lo ottenga con una valutazione inferiore al 70%, in esito all'accertamento del possesso dei requisiti effettuato dagli organi competenti.

Articolo 25

Controversie

Le controversie che dovessero sorgere tra il Gestore del servizio dell'asilo nido e il Comune di Costermano sul Garda, in merito all'interpretazione e la corretta esecuzione del contratto, saranno deferite al giudice competente del foro di Verona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 26

Tracciabilità dei flussi finanziari e Codice Comportamento

Il Gestore del servizio dell'asilo nido dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e, a tal fine, dovrà comunicare al Comune di Valeggio Sul Mincio gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

Il contratto sarà risolto in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal medesimo articolo 3.

Il Gestore del servizio dell'asilo nido si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le prescrizioni di cui al DPR 62/2013, Codice di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni e delle integrazioni allo stesso, approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 30/01/2014.

La violazione delle prescrizioni del citato Codice comporterà la facoltà del Comune di risolvere il contratto.

Il Gestore del servizio dell'asilo nido si impegna a non offrire, per tutto il periodo contrattuale e per un ulteriore biennio successivo, incarichi di collaborazione a dipendenti del Comune di Costermano sul Garda o dell'Ente Concedente.

Articolo 27

Trattamento dei dati personali

Il Gestore del servizio dell'asilo nido s'impegna a trattare, nonché a custodire i dati acquisiti per l'espletamento del servizio, nel rispetto della massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (Nuovo regolamento UE 679/2016).

Il trattamento dei dati conferiti deve avvenire con logiche strettamente correlate alle finalità del servizio e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'adozione di misure idonee ad impedirne l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Articolo 28

Elementi di qualità – Criteri premiali delle offerte

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del Decreto legislativo n. 50/2016, valutata attraverso il maggior punteggio - con massimo di n. **100 (cento) punti** attribuibili - ottenuto sulla base dei seguenti elementi, elencati in ordine decrescente di importanza:

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. QUALITA' DEL SERVIZIO | Fino a punti 90 |
| 2. OFFERTA ECONOMICA | Fino a punti 10 |

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare tutto o parte dei servizi presentati nell'offerta a suo insindacabile giudizio. Sono escluse offerte in aumento od alla pari. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta, purché valida. In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio ai sensi dell'art. 77, c.2, del R.D. 827/1924.

Articolo 29
Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Responsabile Unico del Procedimento di gara è il Geom. Moreno dal Borgo responsabile della CUC Unione Montana Baldo - Garda.

Responsabile Unico del Procedimento di esecuzione del servizio è il responsabile del servizio sociale del Comune di Costermano sul Garda.

Articolo 30
Disposizioni finali

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni del Bando e del Disciplinare di gara, del Regolamento di gestione dell'Asilo Nido comunale, del D.Lgs. n. 50/2016, delle L.R. n. 32/1990, n. 22/2002 e n. 23/2006, del Codice Civile nonché delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché i provvedimenti attinenti al servizio.

Allegati

1. Regolamento dell'Asilo Nido comunale
2. Planimetria catastale Asilo Nido "La Piccola Stazione"
3. Inventario dei beni mobili dell'Asilo Nido "La Piccola Stazione"
4. Personale attualmente in servizio presso l'asilo nido
5. Prospetto costo utenze al netto dell'iva ultimo quadriennio.